

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6/11/21

In data 6/11/21 alle ore 20.30 si è riunita l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione dell'Atelier Cresco APS presso la sede sociale in Via Marsala 58 - Verona per procedere alla discussione ed approvazione del seguente ordine del giorno:

--- NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Presiede la Sig.ra Isabella Iè la quale constatata la presenza dei partecipanti dichiara valida la assemblea e chiama a verbalizzare (ATENA BONAFI) e informa i presenti che in seguito ad aver presentato in data 26/5/21 la domanda d'iscrizione al Registro regionale delle A.P.S. presso la Direzione servizi sociali - Venezia ha ricevuto solo di recente una risposta alla domanda inoltrata che porrebbe in evidenza una quantità di lacune e di carenze circa lo Statuto allegato.

La Presidente nei contatti telefonici avviati con la Direzione regionale ha compreso che sarebbe meglio provvedere alla stesura di un nuovo Statuto tenendo conto dello schema regionale e delle indicazioni più opportune per ottenere l'iscrizione come A.P.S.

Il Consiglio Direttivo informato di tutto ha deciso la convocazione di una Assemblea straordinaria per affrontare la questione.

L'Assemblea dei Soci ha seguito con molta attenzione l'intervento della Presidente e ha aperto un dibattito sul nuovo Statuto.

I Soci intervenuti hanno preso atto di un articolato più consoni e più aggiornato in linea con il D.Lgs. 117/2017, la L. 383/200 e la L.R. 27/2001 art. 43

L'Assemblea al termine della discussione conferma l'operato del Consiglio Direttivo e della Presidente. La Sig.ra Iè apprezza e ringrazia per la nuova fiducia accordata.

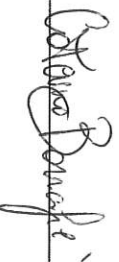
La Presidente infine pone in votazione il nuovo Statuto che raccoglie da parte della Assemblea Un voto favorevole una nime.

Non essendoci altro da discutere la Presidente dichiara chiusa la Assemblea straordinaria alle ore 22.00 previa stesura del presente verbale.

La Presidente



Il Segretario





STATUTO DELL'ATELIER CRESCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIO

Art.1 (Denominazione e Sede)

E' costituita in data 19/04/2021 nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia
l'Ente del Terzo Settore denominato
ATELIER CRESCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)
assumendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha Sede legale in Via Marsala n. 58 cap 37128 Verona, nella Regione del Veneto in Italia.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del decreto Lgs. 3/07/2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli Aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del C.C.

ART.5 (Finalità ed attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono;
--- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione si propone inoltre di:

- utilizzare la struttura per incontri ricreativi tra i minori con la presenza dei genitori che così possono trascorrere il loro tempo con i figli;
 - sperimentare durante l'estate ed i periodi di vacanze scolastiche, campus organizzati durante i quali i bambini possono aderire alle attività proposte e vivere diverse esperienze emozionali;
 - avanzare progetti e lavorare con intelligenza emotiva di ogni bambino per sviluppare al meglio le potenzialità di ogni individuo, per una crescita sana e forte, allargando lo stesso progetto agli educatori ed operatori presenti perché siano consapevoli di essere in una comunità;
 - introdurre elementi del teatro, corsi di danza creativa per i più piccoli, la disciplina dello yoga, incontri con le figure del psicoterapeuta e del logopedista (per bambini con ritardo della parola, autismo, ecc.);
 - avviare la produzione, la diffusione e la distribuzione di supporti cartacei (giornali, libri, riviste, depliant, ecc-) audiovisivi (homevideo cd e dvd) da utilizzarsi quale mezzo di informazione sulle iniziative che verranno proposte ai cittadini;
 - ricercare di opportunità economiche quali sottoscrizioni, contributi, raccolte di fondi, abbinamenti pubblicitari e sponsorizzazioni per sostenere le attività associative.
- Infine l'Associazione intende favorire scambi ed conoscenze, collaborazioni ed esperienze fra i soci da realizzare attraverso incontri, formazione, messaggi e-mail anche con scuole ed università tutto ciò che sarà ritenuto opportuno e compatibile con i principi fondanti; organizzare



manifestazioni, fiere, congressi, convegni e viaggi, nonché la partecipazione agli stessi anche degli associati di altre associazioni di cui si condividono le finalità.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può anche realizzare attività di raccolta di fondi, nel rispetto di principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs n. 117/2017.

ART.6 (Ammissione)

Sono associati della associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire alla associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad'associato è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19
- votare in Assemblea se iscritti almeno da tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART.8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART.9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dalla associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla associazione. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea per gravi motivi con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione della esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere alla autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10 (gli Organi sociali)

Sono Organi della associazione:

- * Assemblea degli associati
- * Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- * Organo di controllo (facoltativo)
- * Organo di revisione (facoltativo)

ART.11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati della associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti alla assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso nella sede della associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento della associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti della Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- o determina le linee generali programmatiche della attività della associazione;
- o approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- o nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- o nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- o delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o delibera sulla esclusione degli associati;
- o delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- o approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione della associazione;
- o delibera sui pareri che vengono richiesti dagli altri Organi sociali;
- o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- raccoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.



ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.]

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.]

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro i giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente]



ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.



ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

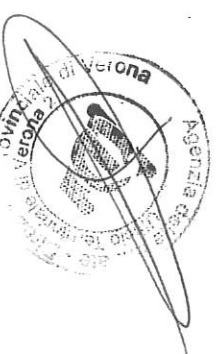
ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runis medesimo.

L'acronimo **ETS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



REG. 7.000
T.S. 7.000
TOTALI 7.000
Liquidi 7.000
Regio APPLICAZIONE DELL'ART. 15 NOV. 2021
A data di nascita e capitale e loro
Amministratore 3
Liquidi 3
N° 3689





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE
93296220234NATURA GIURIDICA
12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATIDENOMINAZIONE
ATELIER CRESCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)TIPO ATTIVITA'
949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVIDOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA MARSALA 58C.A.P.
37128COMUNE
VERONAPROV.
VR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE
IEXSLL87B55A459ECODICE CARICA
1COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE
IE' ISABELLA N' DJME'DATA
15/11/2021

IL FUNZIONARIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VERONA 2Per il Direttore
Il Funzionario addetto
Enzo Zonari